



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE N° 443 del 24/06/2021

Esecutiva a decorrere dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO DAL 23.08.2021 AL 22.08.2025. CIG PADRE 87441626C0. CPV 85312110-3. APPROVAZIONE VERBALI CONTROLLI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

AREA: AREA II - SOCIO CULTURALE

Servizio: Istruzione

Proposta n°: 484 del 21/06/2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DELL'AREA VII CULTURA E SPORT

Premesso che:

- con decreto del Sindaco pro-tempore del Comune di Alzano Lombardo n.5 del 29.01.2021 veniva nominato titolare della posizione organizzativa dell'Area II Sociale e ad interim dell'Area VII Cultura e Sport il dott. Origlia Umberto;
- con il medesimo provvedimento sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/2000 relativamente all'area di competenza;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n.241, come introdotto dalla legge 190/2012, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 17 del 29.03.2021 ad oggetto: "Approvazione Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023", immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di C.C. n. 18 del 29.03.2021 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2021/2023", immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di G.C. n. 49 del 7.4.2021, immediatamente eseguibile – Approvazione del piano esecutivo di gestione – parte contabile 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000).

Considerato che:

- nel bando di gara veniva indicato, come termine perentorio per presentare le offerte, quello del 05.12.2019, ore 09,00;
- decorso il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma elettronica Sintel (Arca Lombardia) con determinazione del Responsabile dell'Area III Socio Culturale n. 845 del 06.12.2019 veniva nominata la commissione giudicatrice della gara in argomento ai sensi dell'art. 216 comma 12 del codice appalti;
- con determinazione del Responsabile dell'Area III Socio Culturale n. 845 del 06.12.2019 veniva disposto che il controllo della documentazione amministrativa e delle offerte anormalmente basse della gara in argomento sia svolto dal RUP in funzione monocratica con il supporto del dott. Ugo Castelletti;

Considerato che:

- con determinazione n. 316 del 11/05/2021 è stata disposta l'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 in modalità telematica per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016, con un unico operatore, per i servizi educativi dell'asilo nido comunale per il periodo dal 23.08.2021 al 22.08.2025. cig. padre 87441626C0;
- con la medesima determinazione è stato stabilito che l'aggiudicazione avverrà con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo l'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e sono stati approvati altresì gli atti di gara ovvero bando di gara e modulistica allegata, capitolato speciale e disciplinare;
- nel bando di gara veniva indicato, come termine perentorio per presentare le offerte, quello del 31.05.2021, ore 12:00;
- decorso il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma elettronica Sintel (Arca Lombardia) con determinazione del Responsabile dell'Area VII Cultura e Sport n. 396 del 08.06.2021 veniva nominata la commissione giudicatrice della gara in argomento ai sensi dell'art. 216 comma 12 del codice appalti;
- con determinazione del Responsabile dell'Area VII Cultura e Sport n. 396 del 08.06.2021 veniva disposto che il controllo della documentazione amministrativa e delle offerte anormalmente basse della gara in argomento sia svolto dal RUP in funzione monocratica con il supporto del dott. Ugo Castelletti;

Visto l'art. 29 comma 1 del Codice che stabilisce che *“al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80, nonché la sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali”*;

Visto l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come modificato dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *“il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016...”*;

Considerato che in data 09.06.2021 e in data 18.06.2021 si sono svolti, in seduta pubblica presso la sede del Comune di Alzano Lombardo il controllo della documentazione pervenute e l'apertura della Busta telematica n.1 – “Documentazione amministrativa”, a cura del sottoscritto Responsabile del procedimento, con il supporto del dott. Ugo Castelletti e in presenza dei referenti delle imprese concorrenti, in considerazione che tale controllo è di specifica competenza del RUP;

Viste, a questo proposito, le Linee Guida n.3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;

Considerati i requisiti richiesti nel bando di gara e nel disciplinare di gara;

Considerato che a seguito di procedura esperita ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) D.Lgs. 50/2016, il Rup ha prodotto i verbali della fase di controllo della documentazione amministrativa;

Considerato che tali verbali contengono proposta di esclusione dei seguenti operatori economici per le ragioni in esso argomentate:

Denominazione	Sede legale	C.F./P.I.
Cooperativa Sociale Il Cantiere in RTI con la Cooperativa Sociale Città del Sole	Via T. Tasso n.10 Albino (Bg)	C.F. e P.I. 01567980162
Cooperativa Sociale La Fenice in RTI con il Consorzio SOL.CO Città Aperta Soc. Coop.	Via Duca d'Aosta n.17 Albino (Bg)	C.F. e P.I. 01956530164

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diverrà esecutivo dopo il controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del TUEL, approvato con D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
- il TUEL approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n.50/2016;
- l'art. 76, co. 2-bis del D.Lgs. 50/2016, concernente le informazioni da rendere ai candidati e offerenti;
- lo statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

- 1) **Di considerare** le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di prendere atto** della proposta di esclusione di cui ai verbali della fase di controllo della documentazione amministrativa del 09.06.2021 e del 18.06.2021 allegati in copia al presente provvedimento;
- 3) **Di escludere**, confermando il contenuto del verbale della fase di controllo della documentazione amministrativa, gli operatori economici di cui in premessa alla procedura di gara per le motivazioni esposte nei suddetti verbali del 09.06.2021 e del 18.06.2021;
- 4) **Di svincolare**, date le suddette premesse, le somme prenotate con determinazione n.316 del 11.05.2021 onde consentire l'avvio di una nuova procedura di gara;
- 5) **Di svincolare**, date le suddette premesse, le somme impegnate con determinazione n. 396 del 08.06.2021 onde consentire la nomina di una nuova commissione di gara;
- 6) **Di disporre** che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "amministrazione trasparente" entro due giorni dall'adozione;
- 7) **Di disporre**, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) D.Lgs.50/2016, che il presente provvedimento venga comunicato ad ogni concorrente escluso entro 5 giorni dall'adozione;
- 8) **Di dare atto** che l'Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni ed esclusioni è l'Ufficio del Responsabile Area VII Cultura e Sport;
- 9) **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., e il R.U.P. del procedimento ex articolo 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è il dott. Origlia Umberto;
- 10) **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art.23 del D.Lgs. 33/2013;
- 11) **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA VII CULTURA E SPORT
DOTT. UMBERTO ORIGLIA**
Firmato digitalmente

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
PROVINCIA DI BERGAMO

AREA VII CULTURA E SPORT

**VERBALE N.1 FASE DI CONTROLLO
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

BANDO DI GARA

**MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI
DELL'ASILO NIDO COMUNALE**

PERIODO DAL 23.08.2021 AL 22.08.2025

**CIG Padre 87441626C0
CPV 85312110-3**

L'anno 2021, addì 09 del mese di GIUGNO, alle ore 10:40, nella sede municipale, il RUP della procedura di gara in oggetto, nominato come da provvedimenti in atti, con il supporto del dott. Ugo Castelletti, in presenza del rappresentante Signora Cristina Duina della Cooperativa Sociale "Il Cantiere" in RTI con la Cooperativa Sociale "Città del Sole" e in assenza del referente della Cooperativa Sociale "La Fenice" in RTI con il Consorzio Solco Città Aperta, dà inizio alle attività di controllo della documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice e delle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- in esecuzione della determinazione n. 316 del 11.05.2021 è stata indetta una procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro di cui all'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione dei servizi educativi dell'asilo nido comunale dei Comuni di Alzano Lombardo, Fiorano Al Serio, Nembro e Vertova per il periodo dal 23.08.2021 al 22.08.2025;
- con la medesima determinazione è stato stabilito che l'aggiudicazione avverrà con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo l'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e sono stati approvati altresì gli atti di gara ovvero bando di gara e modulistica allegata, capitolato speciale e disciplinare di gara;
- nel bando di gara veniva indicato, come termine perentorio per presentare le offerte, quello del 31.05.2021, ore 12:00;
- decorso il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma elettronica Sintel (Arca Lombardia) con determinazione del Responsabile dell'Area VII Cultura e Sport n. 396 del 08.06.2021 veniva nominata la commissione giudicatrice della gara in argomento ai sensi dell'art. 216 comma 12 del codice appalti;
- con determinazione del Responsabile dell'Area VII Cultura e Sport n. 396 del 08.06.2021 veniva disposto che il controllo della documentazione amministrativa e delle offerte anormalmente basse della gara in argomento sia svolto dal RUP in funzione monocratica con il supporto del dott. Ugo Castelletti;



PRENDE ATTO CHE:

sono pervenute nel termine perentorio previsto nel bando di gara e al punto 8 pagina 10 del disciplinare di gara le domande e le offerte degli operatori economici di seguito riportati:

Denominazione	Sede legale	C.F./P.I.
Cooperativa Sociale Il Cantiere in RTI con la Cooperativa Sociale Città del Sole	Via T. Tasso n.10 Albino (Bg)	C.F. e P.I. 01567980162
Cooperativa Sociale La Fenice in RTI con il Consorzio SOL.CO Città Aperta Soc. Coop.	Via Duca d'Aosta n.17 Albino (Bg)	C.F. e P.I. 01956530164

PRESO ATTO:

dell'elenco dei concorrenti sopra riportato, sia il Rup che il funzionario di supporto attestano di non incorrere nelle cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.

PROCEDE

con le seguenti operazioni:

ENUMERA

come di seguito e prendendo come criterio l'ordine di arrivo, le offerte pervenute nel termine previsto dal bando di gara, decidendo che tale sarà l'ordine di valutazione delle singole offerte:

n.	Denominazione	Sede legale	C.F./P.I.
1	Cooperativa Sociale Il Cantiere in RTI con la Cooperativa Sociale Città del Sole	Via T. Tasso n.10 Albino (Bg)	C.F. e P.I. 01567980162
2	Cooperativa Sociale La Fenice in RTI con il Consorzio SOL.CO Città Aperta Soc. Coop.	Via Duca d'Aosta n.17 Albino (Bg)	C.F. e P.I. 01956530164

RILEVA

che come certificato dalla piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia non sono pervenute offerte fuori termine,

PREMETTE

- che la valutazione di ammissione o esclusione alla gara dei concorrenti sarà svolta sulla base delle disposizioni del codice degli appalti, del bando di gara e del disciplinare di gara, in particolare dell'art.9 di quest'ultimo;
- che a seguire la commissione giudicatrice valuterà l'offerta tecnica e l'offerta economica sulla base dei criteri definiti dall'art.6 del disciplinare di gara;

ESAMINA

i plichi telematici pervenuti rilevando che risultano conformi alle prescrizioni del bando di gara per quanto concerne la modalità di presentazione dell'offerta come di seguito riportato e contengono tre buste elettroniche, denominate come segue:

- "Busta 1 – Documentazione Amministrativa";
- "Busta 2 – Offerta tecnica";
- "Busta 3 – Offerta economica".

DA' INIZIO

quindi, all'esame delle buste elettroniche contrassegnate con la dicitura "Busta 1 – Documentazione amministrativa", dando lettura delle istanze di ammissione alla gara dei partecipanti e visionando il



contenuto e gli allegati richiesti, al fine di verificare la correttezza della documentazione pervenuta e il possesso dei requisiti speciali di partecipazione.

La prima offerta presa in esame è quella presentata dall'impresa Cooperativa Sociale Il Cantiere, in RTI con la Cooperativa Sociale Città del Sole, con sede in Via T. Tasso n.10 ad Albino (Bg), C.F. e P.I. 01567980162.

Il RUP con il supporto del dott. Ugo Castelletti procede all'apertura della busta elettronica "documentazione amministrativa". Il RUP rileva che il concorrente non ha presentato in modo corretto tutta la documentazione amministrativa.

Si premette che non ha esibito le due dichiarazioni rilasciate da istituti bancari di cui all'art.5 punto "Requisiti di capacità economica e finanziaria" lettera b del bando di gara.

Si rileva che:

- il concorrente, e precisamente la mandante, non ha esibito il DUVRI;
- il concorrente, e precisamente la mandataria, non ha esibito in modo corretto la garanzia provvisoria poiché per beneficiare della riduzione del 50% sia la mandante che la mandataria devono essere in possesso della certificazione di qualità oppure per poter far ricorso all'art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 entrambe devono avere i requisiti di microimpresa, piccola impresa o media impresa e ciò non è provato dalla documentazione contenuta nell'offerta.
- sia la mandante che la mandataria non hanno almeno un servizio asilo nido con importo non inferiore a € 400.000,00 per ogni anno educativo (triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020), così come previsto dalla lettera a) dei *Requisiti di capacità tecnica e professionale* del bando di gara e dall'art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016;
- sia la mandante che la mandataria hanno gestito nel triennio (2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020) più servizi di asilo nido che assieme concorrono a formare un importo complessivo superiore ai € 400.000,00 per ogni anno educativo.

Si dà atto che alle ore 10:55 partecipa alla seduta il Signor Fausto Gritti, munito di delega, come referente della Cooperativa Sociale "La Fenice" in RTI con il Consorzio Solco Città Aperta.

Il RUP informa tutti i presenti sulla decisione di sospendere la seduta per gli approfondimenti del caso onde poter decidere sull'ammissione o meno del concorrente.

Il Referente della Cooperativa Sociale La Fenice, in RTI con il Consorzio SOL.CO Città Aperta Soc. Coop., chiede di poter esaminare anche la propria offerta onde poter appurare se vi siano elementi che pregiudicano la propria ammissione.

Il RUP, nessuno obbiendo, accoglie tale istanza e procede all'esame della seconda offerta, presentata dalla Cooperativa Sociale La Fenice, in RTI con il Consorzio SOL.CO Città Aperta Soc. Coop., Via Duca d'Aosta n.17 Albino (Bg) C.F. e P.I. 01956530164.

Il RUP con il supporto del dott. Ugo Castelletti procede all'apertura della busta elettronica "documentazione amministrativa". Il RUP rileva che il concorrente non ha presentato in modo corretto tutta la documentazione amministrativa.

Si rileva che:

- sia la mandante che la mandataria non hanno almeno un servizio asilo nido con importo non inferiore a € 400.000,00 per ogni anno educativo (triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020), così come previsto dalla lettera a) dei *Requisiti di capacità tecnica e professionale* del bando di gara e dall'art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016;
- sia la mandante che la mandataria hanno gestito nel triennio (2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020) più servizi di asilo nido che assieme concorrono a formare un importo complessivo superiore ai € 400.000,00 per ogni anno educativo.

Il RUP informa tutti i presenti sulla decisione di sospendere la seduta per gli approfondimenti del caso onde poter decidere sull'ammissione o meno del concorrente.

La seduta viene sospesa alle ore 12:02.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Funzionario
dott. Ugo Castelletti




IL R.U.P.
dott. Umberto Origlia


COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
PROVINCIA DI BERGAMO

AREA VII CULTURA E SPORT

**VERBALE N.2 FASE DI CONTROLLO
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

BANDO DI GARA

**MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI
DELL'ASILO NIDO COMUNALE**

PERIODO DAL 23.08.2021 AL 22.08.2025

**CIG Padre 87441626C0
CPV 85312110-3**

L'anno 2021, addì 18 del mese di GIUGNO, alle ore 12:00, nella sede municipale, il RUP della procedura di gara in oggetto, nominato come da provvedimenti in atti, con il supporto del dott. Ugo Castelletti, in presenza del rappresentante Signora Miriam Pezzotta della Cooperativa Sociale "Il Cantiere" in RTI con la Cooperativa Sociale "Città del Sole" e in presenza del rappresentante Signor Fausto Gritti della Cooperativa Sociale "La Fenice" in RTI con il Consorzio Solco Città Aperta, dà inizio alle attività di controllo della documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice e delle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- in esecuzione della determinazione n. 316 del 11.05.2021 è stata indetta una procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro di cui all'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisizione dei servizi educativi dell'asilo nido comunale dei Comuni di Alzano Lombardo, Fiorano Al Serio, Nembro e Vertova per il periodo dal 23.08.2021 al 22.08.2025;
- con la medesima determinazione è stato stabilito che l'aggiudicazione avverrà con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo l'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e sono stati approvati altresì gli atti di gara ovvero bando di gara e modulistica allegata, capitolato speciale e disciplinare di gara;
- nel bando di gara veniva indicato, come termine perentorio per presentare le offerte, quello del 31.05.2021, ore 12:00;
- decorso il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma elettronica Sintel (Arca Lombardia) con determinazione del Responsabile dell'Area VII Cultura e Sport n. 396 del 08.06.2021 veniva nominata la commissione giudicatrice della gara in argomento ai sensi dell'art. 216 comma 12 del codice appalti;



- con determinazione del Responsabile dell'Area VII Cultura e Sport n. 396 del 08.06.2021 veniva disposto che il controllo della documentazione amministrativa e delle offerte anormalmente basse della gara in argomento sia svolto dal RUP in funzione monocratica con il supporto del dott. Ugo Castelletti;
- nella seduta del 09.06.2021 il RUP con il supporto del dott. Ugo Castelletti ha proceduto all'apertura, esame e valutazione della busta elettronica "documentazione amministrativa" di tutti i concorrenti, senza decidere in merito all'ammissione o meno dei concorrenti e disponendo la sospensione della seduta e l'aggiornamento ad altra data per gli approfondimenti del caso onde poter decidere sull'ammissibilità o meno dei due concorrenti;

DA' ATTO CHE:

sono pervenute nel termine perentorio previsto nel bando di gara e al punto 8 pagina 10 del disciplinare di gara le domande e le offerte degli operatori economici di seguito riportati:

Denominazione	Sede legale	C.F./P.I.
Cooperativa Sociale Il Cantiere in RTI con la Cooperativa Sociale Città del Sole	Via T. Tasso n.10 Albino (Bg)	C.F. e P.I. 01567980162
Cooperativa Sociale La Fenice in RTI con il Consorzio SOL.CO Città Aperta Soc. Coop.	Via Duca d'Aosta n.17 Albino (Bg)	C.F. e P.I. 01956530164

PRESO ATTO:

dell'elenco dei concorrenti sopra riportato, sia il RUP che il funzionario di supporto attestano di non incorrere nelle cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.

PROSEGUE

le operazioni di gara e dà inizio all'esame e valutazione della documentazione contenuta nelle offerte.

La prima offerta presa in esame è quella presentata dall'impresa Cooperativa Sociale Il Cantiere, in RTI con la Cooperativa Sociale Città del Sole, con sede in Via T. Tasso n.10 ad Albino (Bg), C.F. e P.I. 01567980162.

Il RUP con il supporto del dott. Ugo Castelletti rammenta che il concorrente non ha presentato in modo corretto tutta la documentazione amministrativa contenuta nella busta elettronica "documentazione amministrativa".

Il RUP rileva che l'impresa ha presentato nei termini in modo corretto e motivando adeguatamente una sola dichiarazione rilasciata da un istituto bancario (anziché due dichiarazioni) così come richiesto all'art.5 punto "Requisiti di capacità economica e finanziaria" lettera b del bando di gara. Sul punto occorre rammentare che, già sotto la vigenza del vecchio Codice, ANAC aveva sostenuto (vedasi delibera n. 1033 del 11 ottobre 2017) che, al fine di garantire il principio di massima partecipazione, la stazione appaltante dovesse accettare anche una sola referenza bancaria qualora vengano fornite dal concorrente comprovate motivazioni, come nel caso in cui intrattenga rapporti professionali con un solo istituto bancario, pur essendo dotato di tutti i requisiti economico-finanziari e tecnici richiesti.

Poiché il concorrente, e precisamente la mandante, non ha esibito il DUVRI deve regolarizzare la documentazione di gara presentandone copia; tale documento può essere prodotto dal concorrente a fronte dell'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del d. lgs. 50/2016.

Il concorrente, e precisamente la mandataria, non ha esibito in modo corretto la garanzia provvisoria poiché per beneficiare della riduzione del 50% sia la mandante che la mandataria devono essere in possesso della certificazione di qualità oppure per poter far ricorso all'art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 entrambe devono avere i requisiti di microimpresa, piccola impresa o media impresa e ciò non è provato dalla documentazione contenuta nell'offerta.

Il concorrente deve quindi regolarizzare la documentazione di gara presentando la garanzia provvisoria di importo pieno senza riduzione; tale documento può essere prodotto dal concorrente a fronte dell'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del d. lgs. 50/2016.




Sia la mandante che la mandataria non hanno almeno un servizio asilo nido con importo non inferiore a € 400.000,00 per ogni anno educativo (triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020), così come previsto dalla lettera a) dei *Requisiti di capacità tecnica e professionale* del bando di gara e dall'art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016.

Al riguardo, si osserva che, come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 18.09.2020, n. 9615), la possibilità di cumulare i requisiti è prevista dal Codice dei contratti pubblici solo nel caso di partecipazione alle gare dei soggetti associati, consorziati o raggruppati, nelle ipotesi previste dalle lettere dalla b) alla g) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Questo perché la costituzione di una delle forme associate previste consente di vincolare tutti i soggetti partecipanti nei confronti dell'Amministrazione al fine della corretta esecuzione del contratto, mediante l'assunzione della relativa responsabilità. Nel caso del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, le imprese che si associano o consorziano danno vita ad una entità giuridica che non assume completa autonomia rispetto ai singoli componenti, i quali mantengono intatta la loro soggettività anche nei rapporti con l'Amministrazione, di tal che, coerentemente con tale assetto, i requisiti e le capacità tecniche del singolo partecipante sono computati ai fini della verifica del rispetto dei requisiti per partecipare alla gara.

La giurisprudenza (Tar Puglia, Bari, sentenza 1.10.2018, n. 1250) ha altresì rilevato che in relazione alle procedure di gara per l'affidamento di servizi cui partecipino raggruppamenti temporanei di operatori economici, il D.Lgs. n. 50/2016 si limita a prescrivere che l'offerta debba contenere l'indicazione delle specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici (art. 48, comma 4) e che nessuna prescrizione specifica viene dettata in merito alla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipi all'appalto riunendosi in un raggruppamento temporaneo. È stato altresì evidenziato che l'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (ricalcando il contenuto del previgente art. 275 del D.P.R. n. 207/2010) si limita ad imporre che la mandataria possieda i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria. È stato dunque affermato che il possesso dei requisiti speciali di partecipazione "possa", ma non "debba" attestarsi su una soglia minima, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante e che, pertanto, in caso di mancata definizione della soglia minima da parte della stazione appaltante, il servizio oggetto di gara può essere svolto da esecutori privi del requisito purché, naturalmente, il ridetto requisito sia posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La sopra citata pronuncia risulta conforme al caso trattato (T.a.r. Campania, Salerno, sentenza 22.05.2020 n. 575), che ha infatti rilevato «come sia consolidato l'orientamento secondo il quale, negli appalti di servizi e forniture, in assenza di diversa previsione specifica nella *lex specialis*, i requisiti di qualificazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso».

Ciò premesso, sebbene negli appalti di servizi, in assenza di diversa previsione specifica nella *lex specialis*, i requisiti di qualificazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e sebbene che l'art. 5 del Disciplinare di gara preveda che nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora costituiti, i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso, si ritiene che, non avendo tutti i raggruppati (sia la mandataria sia la mandante) gestito almeno un servizio asilo nido con importo non inferiore a Euro 400.000,00 per ogni anno educativo nel triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, come richiesto dal Disciplinare, di fatto non possa ritenersi integrato, nel caso di specie, il possesso del requisito in questione nemmeno applicando il cumulo dei requisiti posseduti dagli operatori economici facenti parte dei costituenti raggruppamenti.

Infatti, richiedendosi per la partecipazione che sia stato gestito almeno un servizio del suddetto importo minimo, non è possibile considerare i plurimi servizi gestiti dai partecipanti al costituendo RTI di importo inferiore a quello minimo previsto quali frazioni cumulabili per raggiungere l'unico servizio richiesto di importo non inferiore alla suddetta soglia anche qualora il cumulo dei suddetti servizi consenta il raggiungimento, nel complesso, della suddetta soglia minima annua.

Si dà atto infine che il concorrente non ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, istituto di carattere generale ammesso per finalità pro-concorrenziali di matrice europea per soddisfare, come espressamente disposto dall'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c).



La mancanza del requisito previsto dalla lettera a) dei *Requisiti di capacità tecnica e professionale* del bando di gara e dall'art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016 per le ragioni sopra esposte non è regolarizzabile con l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del d. lgs. 50/2016 e determina l'esclusione del concorrente.

La seconda offerta presa in esame è quella presentata dalla Cooperativa Sociale La Fenice, in RTI con il Consorzio SOL.CO Città Aperta Soc. Coop., con sede in Via Duca d'Aosta n.17 Albino (Bg) C.F. e P.I. 01956530164.

Il RUP con il supporto del dott. Ugo Castelletti rammenta che il concorrente non ha presentato in modo corretto tutta la documentazione amministrativa contenuta nella busta elettronica "documentazione amministrativa".

Sia la mandante che la mandataria non hanno almeno un servizio asilo nido con importo non inferiore a € 400.000,00 per ogni anno educativo (triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020), così come previsto dalla lettera a) dei *Requisiti di capacità tecnica e professionale* del bando di gara e dall'art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016.

Al riguardo, si osserva che, come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza (T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 18.09.2020, n. 9615), la possibilità di cumulare i requisiti è prevista dal Codice dei contratti pubblici solo nel caso di partecipazione alle gare dei soggetti associati, consorziati o raggruppati, nelle ipotesi previste dalle lettere dalla b) alla g) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Questo perché la costituzione di una delle forme associate previste consente di vincolare tutti i soggetti partecipanti nei confronti dell'Amministrazione al fine della corretta esecuzione del contratto, mediante l'assunzione della relativa responsabilità. Nel caso del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, le imprese che si associano o consorziano danno vita ad una entità giuridica che non assume completa autonomia rispetto ai singoli componenti, i quali mantengono intatta la loro soggettività anche nei rapporti con l'Amministrazione, di tal che, coerentemente con tale assetto, i requisiti e le capacità tecniche del singolo partecipante sono computati ai fini della verifica del rispetto dei requisiti per partecipare alla gara.

La giurisprudenza (Tar Puglia, Bari, sentenza 1.10.2018, n. 1250) ha altresì rilevato che in relazione alle procedure di gara per l'affidamento di servizi cui partecipino raggruppamenti temporanei di operatori economici, il D.Lgs. n. 50/2016 si limita a prescrivere che l'offerta debba contenere l'indicazione delle specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici (art. 48, comma 4) e che nessuna prescrizione specifica viene dettata in merito alla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipi all'appalto riunendosi in un raggruppamento temporaneo. È stato altresì evidenziato che l'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (ricalcando il contenuto del previgente art. 275 del D.P.R. n. 207/2010) si limita ad imporre che la mandataria possieda i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria. È stato dunque affermato che il possesso dei requisiti speciali di partecipazione "possa", ma non "debba" attestarsi su una soglia minima, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante e che, pertanto, in caso di mancata definizione della soglia minima da parte della stazione appaltante, il servizio oggetto di gara può essere svolto da esecutori privi del requisito purché, naturalmente, il ridetto requisito sia posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La sopra citata pronuncia risulta conforme al caso trattato (T.a.r. Campania, Salerno, sentenza 22.05.2020 n. 575), che ha infatti rilevato «come sia consolidato l'orientamento secondo il quale, negli appalti di servizi e forniture, in assenza di diversa previsione specifica nella lex specialis, i requisiti di qualificazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso».

Ciò premesso, sebbene negli appalti di servizi, in assenza di diversa previsione specifica nella lex specialis, i requisiti di qualificazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e sebbene che l'art. 5 del Disciplinare di gara preveda che nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora costituiti, i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo complesso, si ritiene che, non avendo tutti i raggruppati (sia la mandataria sia la mandante) gestito almeno un servizio asilo nido con importo non inferiore a Euro 400.000,00 per ogni anno educativo nel triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, come richiesto dal Disciplinare, di fatto non possa ritenersi integrato, nel caso di specie, il possesso del requisito in



questione nemmeno applicando il cumulo dei requisiti posseduti dagli operatori economici facenti parte dei costituendi raggruppamenti.

Infatti, richiedendosi per la partecipazione che sia stato gestito almeno un servizio del suddetto importo minimo, non è possibile considerare i plurimi servizi gestiti dai partecipanti al costituendo RTI di importo inferiore a quello minimo previsto quali frazioni cumulabili per raggiungere l'unico servizio richiesto di importo non inferiore alla suddetta soglia anche qualora il cumulo dei suddetti servizi consenta il raggiungimento, nel complesso, della suddetta soglia minima annua.

Si dà atto infine che il concorrente non ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento, istituto di carattere generale ammesso per finalità pro-concorrenziali di matrice europea per soddisfare, come espressamente disposto dall'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c).

La mancanza del requisito previsto dalla lettera a) dei *Requisiti di capacità tecnica e professionale* del bando di gara e dall'art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016 per le ragioni sopra esposte non è regolarizzabile con l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del d. lgs. 50/2016 e determina l'esclusione del concorrente.

Il referente del concorrente Cooperativa Sociale Il Cantiere riferisce di aver formulato la proposta ritenendo di possedere il requisito di qualificazione previsto dalla lettera a) dei *Requisiti di capacità tecnica e professionale* del bando di gara come raggruppamento nel suo complesso applicando, erroneamente, il cumulo dei requisiti posseduti dagli operatori economici facenti parte del costituendo raggruppamento per il raggiungimento della soglia minima annua.

Il referente del concorrente Cooperativa Sociale La Fenice riferisce di aver formulato la proposta ritenendo di possedere il requisito di qualificazione previsto dalla lettera a) dei *Requisiti di capacità tecnica e professionale* del bando di gara come raggruppamento nel suo complesso applicando, erroneamente, il cumulo dei requisiti posseduti dagli operatori economici facenti parte del costituendo raggruppamento per il raggiungimento della soglia minima annua.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

a conclusione dell'esame e valutazione della documentazione presentata dai concorrenti attraverso la piattaforma Sintel

DISPONE

per le ragioni sopra esposte di procedere con la predisposizione del provvedimento di esclusione dei seguenti candidati:

Denominazione	Sede legale	C.F./P.I.
Cooperativa Sociale Il Cantiere in RTI con la Cooperativa Sociale Città del Sole	Via T. Tasso n.10 Albino (Bg)	C.F. e P.I. 01567980162
Cooperativa Sociale La Fenice in RTI con il Consorzio SOL.CO Città Aperta Soc. Coop.	Via Duca d'Aosta n.17 Albino (Bg)	C.F. e P.I. 01956530164

Il RUP alle ore 12:18 dichiara conclusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Funzionario

dott. Ugo Castelletti



IL R.U.P.

dott. Umberto Origlia

